

Osservazioni IREN al

DCO 457/2019/R/eel "Aggiornamento infra-periodo della regolazione output-based della qualità dei servizi di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica – Orientamenti finali"

Osservazioni di carattere generale

Preliminarmente alle considerazioni specifiche in merito agli spunti di consultazione, la scrivente società coglie l'occasione per esprimere il proprio apprezzamento circa la disponibilità offerta dall'Autorità nel valutare le considerazioni specifiche presentate dagli operatori in generale - e da Iren in particolare - in risposta alla precedente consultazione (DCO 287/2019).

Si ritiene infatti che una collaborazione fattiva tra Regolatore e operatori possa portare a un miglioramento continuo e costante della regolazione di settore a tutto beneficio del sistema, consentendo ai DSO di svolgere in modo sempre più efficace ed efficiente la loro attività traguardando nel contempo un livello sempre più soddisfacente del servizio reso agli utenti delle reti.

In termini specifici, si ritiene che la regolazione, al fine di massimizzare i benefici a livello sistemico, debba poter intercettare le specificità che caratterizzano i diversi territori; tra queste, il livello di urbanizzazione – che ha un'influenza diretta su durata e numero delle interruzioni – è un elemento da tenere in giusta considerazione, per il quale verranno espresse osservazioni puntuali in risposta agli spunti in consultazione.

Osservazioni puntuali

Nel seguito sono riportate valutazioni di carattere puntuale relative ai singoli spunti di consultazione.

S1. Come dovrebbe essere costruito l'indicatore, basato su dati relativi al 2018-19, per selezionare gli ambiti territoriali ai quali accordare una posticipazione al 2025 del termine ultimo per il raggiungimento dei livelli obiettivo (cfr punto 3.12)?

Non vi sono osservazioni.

S2. Si ritiene che possano sussistere ulteriori criteri rispetto a quello indicato al punto 3.12, e comunque oggettivi e identificabili ex-ante, per selezionare ambiti territoriali ai quali accordare la posticipazione al 2025 del termine ultimo per il raggiungimento dei livelli obiettivo?

Non vi sono osservazioni.

S3. Quali elementi potrebbero essere assunti allo scopo di verificare l'effettivo avanzamento delle autorizzazioni necessarie per la cantierizzazione degli sviluppi previsti di capacità di trasformazione AT/MT, in mancanza del quale la posticipazione verrebbe revocata?

Non vi sono osservazioni.

S4. Si condividono i meccanismi della regolazione speciale per ambiti critici, ovvero con livelli di numero e durata di interruzione peggiori di una volta e mezzo il livello obiettivo?

Se no, per quali aspetti specifici e con quali motivazioni?

Non vi sono osservazioni.

S5. Si condividono i criteri della regolazione per esperimenti indicati al punto 4.9 del presente documento di consultazione, oltre a quelli indicati al punto 4.5 del documento di consultazione 287/2019, per favorire il miglioramento della continuità del servizio tramite soluzioni innovative in aree critiche? Se no, per quali aspetti specifici e con quali motivazioni?

Si condividono le proposte di regolazione per esperimenti presentate.

In merito, si richiede di valutare la possibilità di presentazione di tali esperimenti anche per le aree non critiche (con le specificità proposte ai successivi spunti di consultazione).

Si ritiene infatti che il miglioramento della continuità del servizio anche in aree non critiche, avendo un impatto positivo per i clienti finali, sia un obiettivo meritevole di perseguimento.

In termini operativi, si richiede un posticipo della deadline di fine febbraio 2020 per la presentazione dell'istanza dai DSO ad ARERA degli esperimenti decorrenti dal 2020 (punto 4.9 lettera b. del DCO), ritenendola sfidante considerando il contenuto lasso temporale offerto (2 mesi) dal momento di emissione della delibera a valle della presente consultazione.

S6. Si condivide il meccanismo di riduzione dei premi, per imprese con più ambiti, in caso di conseguimento di penalità ripetute? Se no, per quali motivazioni?

S7. Si ritiene che si debba introdurre una soglia dimensionale e/o geografica per l'applicazione di tale meccanismo, per evitare di discriminare le imprese più piccole a seconda che operino su uno o più ambiti?

Come indicato nelle ns. osservazioni al precedente DCO 287/2019, si ritiene che le proposte di riduzione dei premi abbiano un impatto negativo tanto maggiore quanto minore è il numero di ambiti eserciti dal singolo DSO.

Si apprezza pertanto la possibilità offerta dallo spunto S7 di suggerimenti circa una soglia dimensionale e/o geografica per l'applicazione del meccanismo.

Infatti, la presenza su più ambiti può rappresentare un'opportunità di efficienza in misura proporzionale non solo alla loro numerosità, ma anche alla loro vicinanza: nel caso di diversi (ma non numerosi) ambiti di competenza, ubicati però in territori non contigui, il DSO non può beneficiare di facilitazioni dall'utilizzo di servizi condivisi (i.e.: pronto intervento ed esecuzione dell'operatività delle attività giornaliere).

Per tali ragioni, si rinnovano le proposte contenute nelle ns. osservazioni al DCO 287/2019, vale a dire che i DSO con un numero di ambiti inferiore a 10:

- siano esclusi dal meccanismo penalizzante e;

- possano presentare “esperimenti regolatori” per gli ambiti con penalità per 2 anni consecutivi.

In subordine, nel caso di mancato accoglimento di entrambe le proposte precedenti, si ribadisce la necessità di una loro rimodulazione rispetto ai valori proposti – sempre per i DSO con un numero di ambiti inferiore a 10 (i.e.: 5% nel 2021, 10% nel 2022, 15% nel 2023) - per non vanificare il fine dell’incentivazione per operatori che abbiano già sostenuto le penali per cattive *performance* passate e nel contempo abbiano posto in essere azioni migliorative.

In ogni caso, si coglie l’occasione per ricordare la recente regolazione sulla resilienza, che spinge i DSO ad attivarsi per realizzare interventi che migliorino efficacemente il servizio reso agli utenti per le interruzioni più importanti e più sentite (perché provocano disalimentazioni nei periodi già critici di per sé per importanti eventi meteorologici). Tale regolazione già prevede una penalizzazione dei premi riconosciuti ai DSO per interventi con comprovati benefici netti per il sistema nel caso di interruzioni oltre le 8 ore che occorrono nei 5 anni successivi al termine degli interventi stessi.

Per tale ragione, considerando nel frattempo l’impegno posto in essere da molti DSO nel realizzare gli investimenti per la resilienza, il necessario tempo tecnico per la loro conclusione, nonché le relative riduzioni ai premi già previste, si propone che le valutazioni di eventuali ulteriori decurtazioni di premi futuri (proposte nella presente consultazione) vengano reinviare al periodo regolatorio successivo a quello che si conclude nel 2023.

S8. Si condividono gli interventi prospettati di modifica delle franchigie relative al livello obiettivo della durata delle interruzioni (cfr. punto 5.2)? Se no, per quali motivazioni?

Si condividono e apprezzano gli interventi prospettati di modifica delle franchigie per il livello obiettivo D1 del punto 5.3 lettera b.

In dettaglio, saranno necessari approfondimenti per valutare se il maggior tempo proposto in caso di inclusione delle cause esterne è posto a un valore capace di intercettare l’effettivo gap relativo alle cause esterne e al contempo incentivante azioni che possano essere messe in campo dal DSO per migliorare il livello di continuità del servizio.

In proposito, occorre considerare anche le evoluzioni previste in termini di maggiore severità e frequenza degli eventi eccezionali che comunque aumentano il rischio sia di numero sia di durata delle interruzioni, oltre ad avere maggiori effetti sull'utenza negli ambiti urbani.

S9. Si ritiene che la franchigia in aumento al livello obiettivo debba essere incrementata anche per il numero delle interruzioni? Motivare le risposte.

Si apprezza e ringrazia per l'apertura offerta dalla consultazione di un eventuale incremento anche del livello obiettivo per l'N1.

In proposito, si rinnovano le ns. osservazioni presentate in risposta al DCO 287/2019, vale a dire il trend - sia per la durata sia per il numero di interruzioni - per gli anni 2012-2018 peggiore per gli ambiti con oltre 250.000 pod rispetto a quello per gli ambiti con numero di pod inferiore.

Questo dipende in particolare dalle maggiori difficoltà incontrate dai DSO negli ambiti urbani maggiormente abitati nel localizzare e isolare un guasto permanente, che determinano nel frattempo l'accadimento di ulteriori interruzioni (con impatti quindi sul D1 e sull'N1).

La penalizzazione è direttamente proporzionale alla distanza del singolo DSO dal livello dell'indicatore di riferimento N1 (annualmente sempre più sfidante).

Si apprezza pertanto la valutazione in consultazione (punto 5.3 lettera b. del DCO 457/19) della ns. proposta di introduzione del cluster dimensionale "Ambito ad Altissima Concentrazione" per gli ambiti con numero di pod superiore a 250.000, soglia peraltro già coerente con i risultati dello studio riportato in Appendice al DCO 287/2019.

Non essendo individuate nella presente consultazione modalità o valori di aumento del livello obiettivo per l'N1, si ripropongono le ns. proposte avanzate nella risposta al DCO 287/19 di:

- calcolo su media triennale (anziché attuale biennale) dell'indicatore N1, escludendo l'anno con maggior numero di interruzioni;
- esclusione dal calcolo biennale dell'indicatore N1 delle interruzioni occorse nei periodi in cui sono accaduti eventi critici (ondate di calore, alluvioni, ...) opportunamente dimostrabili dal DSO.

In analogia a quanto proposto nella presente consultazione si potrebbe inoltre, più semplicemente e coerentemente con le modifiche proposte per il livello D1, valutare di aumentare il livello obiettivo dell'N1 per gli ambiti ad altissima concentrazione. Inoltre, nel caso il DSO includa le cause esterne negli indicatori, l'aumento potrebbe essere valutato di una quota simile all'aumento consentito per il D1 nel caso di inclusione delle cause esterne¹.

In analogia a quanto espresso al punto precedente, si ricorda che le evoluzioni attese circa severità e frequenza degli eventi eccezionali avranno presumibilmente maggiori ripercussioni proprio sugli ambiti urbani maggiormente popolati, non solamente in termini di durata, ma anche in termini di numero.

S10. Si ritiene utile riaprire i termini per la scelta delle imprese distributrici in relazione in relazione all'inclusione negli indicatori D1 e N1 delle interruzioni dovute a cause esterne?

Si condivide la proposta di riapertura dei termini per l'inclusione negli indicatori D1 ed N1 delle interruzioni dovute a cause esterne.

In proposito, si stanno effettuando simulazioni circa gli effetti dell'inclusione sulla scrivente, i cui esiti (e conseguentemente la valutazione di richiesta di inclusione delle interruzioni per cause esterne) necessariamente dipenderanno dall'effettiva maggiore flessibilità offerta dalla franchigia in caso di inclusione.

L'analisi in corso per valutare la scelta da intraprendere, necessariamente da effettuare su "n" anni, consentirà di fornirVi ulteriori considerazioni quanto prima.

S11. Si condivide il meccanismo di sterilizzazione dall'indicatore del numero di interruzioni della quota parte di interruzioni brevi dovute ad un elevato di numero di fulminazioni al suolo (cfr Appendice A)? Se no, per quali motivazioni?

Si condivide.

¹ In merito al livello di aumento del D1 (da 33 minuti a 39 minuti in caso di inclusione delle cause esterne) si rimanda agli approfondimenti indicati allo spunto S8

In merito alla possibile introduzione di un passo di 3 ore per la ricerca dei PCP (che resterebbero comunque di 6 ore ciascuno) con però contestuale rimozione dell'attuale finestra temporale di 3 ore in anticipo e di 3 ore in ritardo rispetto al periodo di 6 ore (o multipli di 6 ore consecutive) individuato come PCP (punto 5.11) si ravvisa la necessità di maggior tempo per effettuare valutazioni in proposito.

Analogamente, come indicato allo spunto precedente, ci riserviamo pertanto la possibilità di fornirVi ulteriori considerazioni quanto prima.

Al fine di effettuare considerazioni valide, occorre avere conferma del fatto che la proposta di riduzione della durata dei singoli PCP (dalle attuali 6 a 3 ore) comporterà un analogo ridimensionamento del numero di eventi determinanti il periodo perturbato.

S12. Si condividono gli interventi prospettati di riesame di altri aspetti della regolazione della qualità del servizio? Se no, per quali motivazioni?

Si condividono pienamente le proposte di introduzione di un tetto massimo agli indennizzi riconosciuti agli utenti (punto 6.4 lettera a.) nonché al numero di interruzioni indennizzabili (punto 6.4 lettera b.).

Non si condivide la nuova proposta di utilizzo delle potenza disponibile per il calcolo dell'indennizzo (punto 6.4 lettera c.).

in proposito, si riteneva preferibile la precedente proposta contenuta nel DCO 287/19 (ripresa al punto 6.1 lettera d. del DCO 457/2019) di utilizzo della potenza effettivamente interrotta per gli utenti MT e per gli utenti BT oltre i 100 kW.

Tali proposte rappresenterebbero corrette quantificazioni dell'eventuale danno subito dal cliente in caso di disalimentazione.

Al contrario, una modifica che porti a riferirsi alla potenza disponibile - nonostante possa apparire più semplice nel calcolo – potrebbe di fatto comportare solo un immotivato vantaggio per alcuni utenti.

S13. Si condividono gli interventi prospettati di aggiornamento delle regole di registrazione delle interruzioni? Se no, per quali motivazioni?

Si esprime apprezzamento per l'accoglimento della richiesta presentata in occasione del DCO 287/19 di non anticipare al 31 marzo la raccolta dati di cui al comma 45.2 del TIQE.

Inoltre, si condividono e apprezzano le proposte dello spunto 7.3 in caso di assenza dell'utente sul pod al momento della prima chiamata di segnalazione guasto in merito all'introduzione di una franchigia di 4 ore dalla chiamata: in questo modo si può legittimamente sgravare il DSO di responsabilità imputabili a comportamenti dell'utente.

In proposito, si richiedono maggiori delucidazioni sulle modalità applicative ed esempi esemplificativi.

S14. Si condivide l'ipotesi di limitare il premio per un intervento di incremento della resilienza ad un valore massimo pari al costo dell'intervento stesso? Se no, per quali motivazioni?

Si comprende l'intento dell'ARERA di porre un tetto all'eventuale distanza tra i benefici futuri attesi da un intervento di resilienza e i relativi costi sostenuti ai fini del calcolo del premio.

In proposito, il rapporto B/C massimo di 6 appare ragionevole.

S15. Si condividono gli orientamenti complessivi dell'Autorità in materia di aggiornamento della regolazione output-based della qualità del servizio di trasmissione? Se no, per quali motivazioni?

Non vi sono osservazioni.